



**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE  
DI PREMI DI STUDIO  
PER LAUREANDI**

(Art. 12 della Legge 390/91)

## **ART. 1**

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi o non oltre il secondo anno fuori corso.

## **ART. 2**

All'Assegnazione dei premi di studio possono concorrere gli studenti iscritti all'Università del Salento ai corsi di Laurea di I° e di II° livello ai quali, al momento di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, manchi, per completare il corso di studi triennale, un numero massimo di 30 CFU e un numero massimo di 20 CFU per completare la laurea specialistica, escluso, in entrambi i casi, l'esame finale.

I premi di studio possono essere assegnati ad ogni studente una sola volta e l'attività di ricerca per lo svolgimento della tesi deve essere effettuata ad almeno duecento chilometri (200 km) dall'Università del Salento. Sono esclusi tutti coloro già in possesso di un diploma di laurea.

## **ART. 3**

Possono usufruire dei premi di studio gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU), non superiore ai limiti indicati nella Tabella n. 1 e con Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) non superiore ai limiti previsti nella Tabella n. 2:

Tabella n. 1

<b>Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU)</b>
Non superiore a € 19.493,72

Tabella n. 2

<b>Componenti Nucleo Familiare</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Limite riferito alla situazione patrimoniale (in Euro)</b>
1	1,00	€ 37.310,00
2	1,57	€ 58.576,00
3	2,04	€ 76.112,00
4	2,46	€ 91.782,00
5	2,85	€ 106.333,00
6	3,20	€ 119.392,00
7	3,55	€ 132.450,00
Maggiorazione dello +0,35 per ogni ulteriore componente		

## **ART. 4**

Per poter concorrere, gli studenti devono autocertificare, all'atto di compilazione della domanda i dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare convenzionale nonché il possesso della documentazione di cui all'art. 6 lett. a) b) c).

## ART. 5

I premi di studio verranno assegnati agli studenti delle diverse Facoltà proporzionalmente al numero degli iscritti alle stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

I premi di studio non possono essere cumulati con borse assegnate dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 8 della L. n. 390 del 02/12/1991 (EDISU) e con altre provvidenze erogate a qualsiasi titolo da questa Università.

## ART. 6

Il concorso verrà istituito, entro il limite dei posti approvato dai competenti Organi d'Ateneo, in n. 2 tornate concorsuali da effettuarsi ogni anno rispettivamente:

- entro il 31 maggio;
- entro il 30 novembre.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzate al Magnifico Rettore, dovrà essere presentata, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'Albo Ufficiale dell'Università, nonché sul Portale degli Studenti dell'Università del Salento.

La domanda è presentata on-line secondo le modalità di volta in volta previste nei bandi di concorso per l'anno accademico di riferimento.

A corredo della domanda di partecipazione al concorso dovrà essere fornita, pena l'esclusione, la seguente documentazione relativa ai dati autocertificati:

- a) dichiarazione del relatore sull'argomento della tesi di laurea;
- b) programma scientifico alla base della ricerca per cui si richiede il beneficio del premio;
- c) lettera di accompagnamento da parte della struttura italiana o estera ospitante, ubicata ad una distanza pari ad almeno duecento chilometri dall'Università del Salento, con indicazioni del relativo periodo di soggiorno.

La presente documentazione andrà resa all'atto della convocazione degli studenti a cura dell'Ufficio Diritto allo Studio prima della pubblicazione della graduatoria di merito.

L'importo dei premi di studio è di € 1.549,37 per soggiorni di 30 giorni.

Per i premi di studio relativi a soggiorni inferiori ai 30 giorni, la durata della ricerca non può essere inferiore ai quindici giorni consecutivi ed il relativo importo sarà rapportato alla durata del soggiorno in ragione di € 51,64 al giorno.

Per i premi di studio relativi a soggiorni superiori ai 30 giorni, l'importo è integrato di:

- € 258,22 per n. 1 mese di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 361,51 per n. 2 mesi di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 438,98 per n. 3 mesi di soggiorno in più oltre i 30 giorni;
- € 516,45 per periodi di soggiorno superiori a n. 3 mesi oltre i 30 giorni.

## **ART. 7**

I premi di studio saranno assegnati mediante compilazione di graduatorie distinte per facoltà formulate in base alla valutazione del merito.

La valutazione del merito è determinata dalla media delle votazioni riportate agli esami di profitto aumentata dei seguenti punteggi:

- 3 punti per gli studenti in corso;
  - 1 punto per gli studenti fuori corso.
- 
- punteggio aggiuntivo di 0,05 per ogni credito acquisito in più rispetto al piano di studi.

## **ART. 8**

I premi di studio saranno corrisposti in 2 rate:

- la prima all'atto della partenza;
- la seconda a metà del soggiorno, previa acquisizione della certificazione attestante l'effettiva permanenza con profitto nella struttura sede della ricerca.

Alla fine dell'intero periodo del soggiorno di ricerca, lo studente dovrà presentare la certificazione attestante l'effettiva permanenza con profitto nella struttura sede della ricerca, anche con riferimento alla seconda metà del soggiorno, pena la restituzione dell'intera somma percepita.

Il soggiorno deve essere completato entro un periodo di 8 mesi dalla data di concessione del premio. Solo per giustificati e documentati motivi, il periodo suddetto può essere protratto fino a 12 mesi.

I premi saranno revocati in caso di rinuncia a svolgere la ricerca o di interruzione della stessa ricerca. La revoca del premio comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma percepita, tranne che lo studente non provi che l'interruzione della ricerca è dovuta a cause di forza maggiore. In tal caso l'obbligo di restituzione è limitato all'importo relativo al periodo in cui il soggiorno di ricerca non è stato compiuto. In questi casi i premi saranno assegnati ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria previa eventuale integrazione

## **ART. 9**

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio alle norme e leggi vigenti in materia.